

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1959

(9^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

Disegno di legge:

«Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121» (521) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 65, 67
CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 66

La seduta è aperta alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cornaggia Medici, Franza, Gerini, Grampa, Grava, Imperiale, Jannuzzi, Marchini Camia, Negri, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vergani e Zanardi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

TOLLOY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121» (521)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121».

Dichiaro aperta la discussione generale. Riferirò io stesso sul provvedimento che

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a SEDUTA (10 giugno 1959)

è stato presentato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'argomento sembra complicato, e invece è estremamente semplice.

Come è noto, ci sono giovani che si arruolano nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e che provengono dal corso nautico — sezione nocchieri o sezione motoristi navali — del Collegio professionale marittimo « Caracciolo », dalle scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara o, infine, dalla scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla », ora Istituto professionale per le attività marinare con aggregata scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo marinaro di Venezia.

Il decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e la legge 25 febbraio 1956, n. 121, avevano concesso alcune facilitazioni per l'arruolamento di questi giovani che a quel tempo comportava una ferma di cinque anni.

Successivamente, la legge 27 novembre 1956, n. 1368, tra le altre modifiche all'ordinamento del Corpo degli equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) ha, però, elevato la ferma a sei anni. Di conseguenza, premesso che esigenze di carattere pratico impongono di far coincidere la scadenza della ferma di questi giovani con quella dei volontari dei corsi ordinari ai quali essi sono aggregati, si sono venuti a determinare due inconvenienti: anzitutto che detti giovani sarebbero considerati fittiziamente in anticipo alle armi rispetto all'effettivo arruolamento; e, poi, che nella maggior parte dei casi, la loro ferma comincerebbe a decorrere in un'epoca anteriore al diciottesimo anno di età, contrariamente a una disposizione di carattere generale sull'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi.

Con il provvedimento in esame si sono appunto voluti evitare tali inconvenienti, stabilendo che per i giovani provenienti dalle suddette scuole la ferma non è di sei, bensì di cinque o di quattro anni, e rispettivamente deve decorrere dall'inizio del secondo e del terzo anno della ferma sessennale contratta dai volontari dei corsi ordinari, ai quali i giovani in argomento sono aggregati in sede di esame.

Questo è tutto.

Naturalmente è anche stabilito che per i giovani provenienti dalle suddette scuole, che alla data dell'entrata in vigore del provvedimento in esame siano già stati arruolati, la ferma contratta è commutata, a seconda dei casi, in anni cinque o quattro con le decorrenze previste dall'articolo 2.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Due ragioni giustificano le innovazioni contenute nel disegno di legge in esame. Prima di ogni altra, una ragione di ordine generale, in quanto, in base alle norme sull'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, l'arruolamento non può avere inizio prima del decimosettimo anno di età. La seconda ragione è rappresentata dal fatto che, siccome questi giovani devono essere inseriti nei corsi frequentati dai volontari dei corsi ordinari, l'inserimento deve avvenire con il rispetto delle necessarie condizioni di equilibrio per quanto riguarda la ferma.

D'altra parte, bisogna tener presente che si tratta di allievi che vantano titoli specifici e, al riguardo, basterebbe considerare, per i giovani che, ad esempio, provengono dal collegio « Caracciolo », le norme che regolano il loro specifico addestramento per convincersi della necessità di un adeguamento delle norme. Tali giovani praticamente compiono cinque anni di studio durante i quali apprendono materie che sono importantissime in relazione all'attività che successivamente svolgeranno nel campo marinaro.

Dal collegio professionale « Caracciolo » escono infatti i famosi « padroni », coloro cioè la cui attività non interessa soltanto la Marina militare in senso stretto, ma anche il settore della pesca, dato che sono appunto i « padroni » che guidano i motopescherecci. Ora i motopescherecci sono oggi forniti delle più moderne attrezzature, dall'ecometro alla radio, ed è evidente, quindi, la necessità che la guida di tali imbarcazioni sia affidata a personale specializzato.

Il collegio « Caracciolo » — come del resto tutto il C.E.M.M. — è un vivaio di elementi dotati di capacità specifiche, verso il quale si

rivolge la cura e l'attenzione della Marina militare e della Marina mercantile.

Per queste ragioni è necessario equilibrare i rapporti fra coloro che accedono ai corsi da altre vie, e quelli che invece vi accedono attraverso una preparazione specifica acquisita grazie alla frequenza presso corsi specializzati.

Tale è la sostanza del provvedimento di cui il Governo non può che raccomandare la approvazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, contraggono, in luogo della ferma di anni sei stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368, una ferma di anni cinque o quattro a seconda che provengano dal corso nautico, sezioni nocchieri, o dal corso nautico, sezione motoristi navali, del Collegio professionale marittimo « Caracciolo ».

I giovani provenienti dalle scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla », ora Istituto professionale per le attività marinare con aggregata scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo marinaro di Venezia, arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121, contraggono una ferma di an-

ni cinque, in luogo di quella di anni sei suddetta.

(È approvato).

Art. 2.

Le ferme di anni cinque e di anni quattro previste dall'articolo precedente decorrono, rispettivamente, dall'inizio del secondo e del terzo anno della ferma sessennale contratta dai volontari dei corsi ordinari ai quali i giovani arruolati con le citate facilitazioni sono aggregati in sede di esami.

(È approvato).

Art. 3.

Per i giovani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati arruolati con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121, la ferma contratta è commutata, a seconda dei casi, in quelle di anni cinque o quattro previste dal precedente articolo 1, con le decorrenze indicate nel precedente articolo 2.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari